



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Città Metropolitana di Catania

N° 91 del 09/12/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA APPLICATIVA DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA – ANNUALITÀ ECONOMICA 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 9/12 del mese di ~~dicembre~~ alle ore 18,30 minuti
..... seguenti nella sala delle adunanze del Comune di San Pietro Clarenza, si è riunita la
Giunta Municipale con la presenza dei Signori :

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	SANTONOCITO	VINCENZO	SINDACO	X	
2	TOMASELLO	LUCIANO	VICE SINDACO	X	
3	DELIA	DESIREE DANIELA	ASSESSORE	X	
4	SAPIENZA	MARIA ELENA	ASSESSORE		A
5	CAVARRA	ANDREA	ASSESSORE	X	

Presiede il Geom. Vincenzo Santonocito – Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Di Fedè

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta sotto riportata, relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri e le attestazioni prescritti dalle leggi regionali n° 48/1991 e n° 30/2000

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09/12/2025

DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA APPLICATIVA DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA – ANNUALITÀ ECONOMICA 2025

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in € **91.624,14**;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni",

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turnover aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

RICHIAMATO ancora l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più specificatamente i seguenti commi:

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al

limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

CHE necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 79 comma 2 e segg. del C.C.N.L. 16/11/2022, previste nel Bilancio di previsione 2025/2027- annualità 2025, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 32 del 20/05/2025 avente ad oggetto: Art. 79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2025;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n.3406 del 01/04/2025 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'iscrizione di somme tra le risorse variabili del Fondo 2025;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in € **91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a **31** dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € **2.955,61**;

CHE per l'anno 2025 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2025 pari a n. **28** unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTO il d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni con legge n. 69/2025 e più specificatamente l'art.14 comma 1-bis che dispone in merito alla possibilità di incremento dei fondi per il salario accessorio, scavalcando il tetto di spesa fissato dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

VISTA e RICHIAMATA in merito la Circolare MEF – RGS prot. n.175706 del 27/06/2025-U;

VISTA E RICHIAMATA la D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025 di costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate- ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, stabili e variabili, per l'anno 2025, in complessivi € **100.880,12**, di cui € **91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **9.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di € **99.992,54**, risorse variabili € **887,58**);

VISTO che con verbale n. 13 dell'08/10/2025, acquisito in data 13/10/2025 al prot. n.9535, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato positivamente la costituzione del Fondo risorse di cui alla suddetta D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025;

DATO ATTO che sono state verificate le disponibilità di Bilancio sui capitoli di personale per l'anno 2025, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa, giusta comunicazione prot. n. 11065 del 26/11/2025;

CONSIDERATO che questa Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 89 del 27/11/2025 ha ritenuto di destinare una quota della capacità assunzionale residua, al netto delle assunzioni programmate, pari a complessivi € **29.106,00**, di cui € **22.000,00** quale salario, € **5.236,00** per contributi ex CPDEL ed € **1.870,00** per IRAP, ad integrazione della parte stabile del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale per il corrente anno 2025 costituito, in via provvisoria, con D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025, anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

VISTO il verbale n.18 del 03/12/2025 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sull'integrazione del fondo 2025 previsto con delibera di G.M. n. 89 del 27/11/2025;

VISTO CHE con il superiore provvedimento la G.M. ha fornito al Responsabile del Settore Personale le linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse ai sensi del ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025 ai fini della costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come di seguito riportato:

a) incremento ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025, introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2025 - delle risorse stabili di un importo di € **29.106,00**, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap;

b) acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2025 con asseverazione in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento di cui trattasi nonchè sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali;

RICHIAMATA la D.D. n.53 R.G. del 09/12/2025 con la quale si è proceduto, per l'anno 2025, alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 al fine di destinare le risorse complessive così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 80 del medesimo CCNL 16/11/2022 e quant'anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n. 53 R.G. del 09/12/2025, in complessivi € **121.992,54**, di cui € **91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **30.368,40** non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 R.G. del 09/12/2025. in complessivi € **887,58**, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

CHE, per l'anno 2025, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito in via definitiva, giusta D.D. n. 53 R.G. del 09/12/2025, in complessivi € **122.880,12** di cui € **91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di € **121.992,54** e risorse variabili € **887,58**);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2025 – Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il parere in ordine alla costituzione definitiva è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de quo, anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi nonchè sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2025, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 del 16/06/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 88 del 27/11/2025 di individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

RILEVATO che in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica ha il compito di formulare direttive e/o linee guida, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2025, finalizzate a fornire indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione e che hanno come esclusiva finalità quella di:

- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla definizione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano degli Obiettivi (P.D.O.) confluito nel PIAO;

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI, applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, parte normativa e annualità economica 2025 del personale dipendente non dirigente, viene avviata con la convocazione della Delegazione Trattante e dovrà proseguire ed essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti i seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

CHE le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite annualmente, previo accordo tra le parti negoziali, secondo i seguenti criteri generali:

- a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative, nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
- b) riferimento al numero e alla professionalità delle risorse umane disponibili;
- c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

STABILITO di destinare le suddette risorse pari a complessivi € **122.880,12**, così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, come da prospetto "Allegato B" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui €**20.000,00** ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con destinazione, in sede di contrattazione decentrata, al Fondo delle EE.QQ.;

RITENUTO, altresì, che, anche per il 2025, occorre provvedere ad assegnare le direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, come di seguito esplicitato:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quantitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui al Piano degli Obiettivi (P.D.O.) – P.E.G., confluiti nel PIAO, dei singoli servizi ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, al raggiungimento degli indicatori di performance contenuti nel piano della performance nonché alle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- dovrà essere garantita la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: " *Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- la procedura di selezione per la progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 CCNL 16/11/2022, per l'esercizio 2025, dovrà essere attivata secondo i criteri di cui al CCDI applicativo del CCNL 16/11/2022 approvato dall'ente, con adesione, ad integrazione dei criteri di cui all'art.26 del CCDI normativo sottoscritto in data 28/12/2023, dell'orientamento applicativo contenuto nel CFL244 dell'ARAN rilasciato in merito alle graduatorie della PEIA, così come programmata e proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:

la progressione economica all'interno delle aree è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle aree – ex categorie professionali A,B,C e D, avente diritto a partecipare, in servizio alla data del 1° gennaio 2025:

area degli operatori - ex categ. A = PEO per n. 1 posizioni di sviluppo

area degli operatori esperti – ex categ. B = PEO per n. 4 posizioni di sviluppo

area degli istruttori – ex categ. C = PEO per n. 2 posizioni di sviluppo

area dei funzionari ed EQ – ex categ. D = PEO per n. 0 posizioni di sviluppo

RITENUTO di dover impartire le direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle trattative nella contrattazione decentrata volta alla ripartizione/utilizzo delle risorse finanziarie decentrate del fondo risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività per l'annualità 2025, coma da prospetto qui "Allegato B";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e il successivo del 16/11/2022;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

DI DARE ATTO che per l'anno 2025 il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito in via definitiva, giusta D.D. n. 53 R.G. del 09/12/2025, in complessivi € **122.880,12** di cui € **91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di € **121.992,54** e risorse variabili € **887,58**);

DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi € **122.880,12**, così come quantificate, al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, come da prospetto "Allegato B" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui € **20.000,00** ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con destinazione, in sede di contrattazione decentrata, al Fondo delle EE.QQ.;

DI APPROVARE, per le ragioni espresse nella premessa narrativa che si intendono integralmente riportate, gli obiettivi ed gli indirizzi, qui di seguito indicati:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- la destinazione delle risorse decentrate, così come sopra costituite ed indicate nel prospetto qui "Allegato A" dovrà avvenire secondo le indicazioni dei vigenti CC.CC.NN.LL. - Comparto Regioni Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali, e dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ove si invitano le PA. a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente, giusto prospetto qui "Allegato B" che indica la destinazione delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2025, tra le voci di salario accessorio spettante al personale non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza, entrambi parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
- tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte (divieto di introdurre meccanismi premianti basati su automatismi o di distribuzione a pioggia della produttività);
- la produttività dovrà essere correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, previsti per i singoli settori/servizi nel piano della performance ed alla partecipazione degli operatori al raggiungimento dei risultati stessi, tenuto conto delle prestazioni individuali dei dipendenti, così come previsto dall'attuale metodologia di valutazione;
- la procedura di selezione per la progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 CCNL 16/11/2022, per l'esercizio 2025, dovrà essere attivata secondo i criteri di cui al CCDI applicativo del CCNL 16/11/2022 approvato dall'ente, con adesione, ad integrazione dei criteri di cui all'art.26 del CCDI normativo sottoscritto in data 28/12/2023, dell'orientamento applicativo contenuto nel CFL244 dell'ARAN rilasciato in merito alle graduatorie della PEIA, così come programmata e

proposta di seguito, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali:

la progressione economica all'interno delle aree è riconosciuta, sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle aree – ex categorie professionali A,B,C e D, avente diritto a partecipare, in servizio alla data del 1° gennaio 2025:

area degli operatori - ex categ. A = PEO per n. 1 posizioni di sviluppo

area degli operatori esperti – ex categ. B = PEO per n. 4 posizioni di sviluppo

area degli istruttori – ex categ. C = PEO per n. 2 posizioni di sviluppo

area dei funzionari ed EQ – ex categ. D = PEO per n. 0 posizioni di sviluppo

RITENUTO, infine, di stabilire:

- di garantire la massima trasparenza. Gli atti di costituzione del fondo, di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicati sulla sezione del sito: "*Trasparenza, Valutazione, Merito*", ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati ai premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- di provvedere a comunicare alle OO.SS. ed alle R.S.U. del personale l'adozione del presente atto;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, onde consentire il rapido avvio delle trattative per la contrattazione decentrata dell'anno 2025.

Il Responsabile 7° Settore Risorse Umane
Dott.ssa Angela Sorge



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
CALCOLO COSTITUZIONE DEL FONDO 2025

RISORSE STABILI		2025
Disposizione	Descrizione	Importo
art.79 c.1 lett. a), b), c), d) e comma 1-bis ccnl 16/11/2022	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2019-2021	
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	<i>a) risorse art.67, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f), g) del CCNL 2016-2018</i>	€ 96.372,04
art.79 c.1 lett. a) ccnl 16/11/2022	<i>a) risorse art.67, comma 2 lett. c) del CCNL 2016-2018 - RIA/SALARIO ANZIANITA' CESSATI 2022 e 2023</i>	€ -

si limite

<p>art.79 c.1 lett. b) ccnl 16/11/2022</p>	<p><i>b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il c.5</i></p>	<p>€ 2.619,50</p>	<p>no limite</p>
<p>art.79 c.1 lett. c) ccnl 16/11/2022</p>	<p><i>c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</i></p>	<p>€ -</p>	<p></p>
<p>art.79 c.1 lett. d) ccnl 16/11/2022</p>	<p><i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all' art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data 01/01/2021</i></p>	<p>€ 1.001,00</p>	<p>no limite</p>
<p>art.79 c.1-bis ccnl 16/11/2022</p>	<p><i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiati tra B3 e B1 e tra D3 e D1.</i></p>	<p>€ -</p>	<p>(annuo) no limite</p>
<p>art. 14 comma 1 bis D.L. n.25/2025</p>	<p><i>maggiori risorse destinate al trattamento accessorio</i></p>	<p>€ 22.000,00</p>	<p>no limite</p>
<p>TOTALE RISORSE STABILI</p>		<p>€ 121.992,54</p>	<p></p>

ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>	€ -	si limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi RUP	c) Compensi IMU	no limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) Compensi Istat Art. 70 - Ter		no limite
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	€ -	si limite
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -	
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>	€ -	
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>	€ -	
ART.79 C.2 LETT.A ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>		

<p>ART.79 C.2 LETTERA ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K</p>	<p><i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i></p>		
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA B</p>	<p><i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i></p>	<p>1,20%</p>	<p>€ -</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C</p>	<p><i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche commesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;</i></p>		<p>si limite</p>
<p>ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C e COMMA 3</p>	<p><i>c.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.</i></p>	<p>€ 887,58</p>	<p>no limite</p>

ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;	€	-
art.79 c.1 lett. b) - c. 5 ccnl 16/11/2022	b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e si applica il comma 5 QUOTE UNA TANTUM ANNI 2021 E 2022	€	-
TOTALE RISORSE VARIABILI			
	risorse residue ex art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001		€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI			
			€ 887,58
TOTALE GENERALE			
			€ 122.880,12
			- €
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 80 CCNL 16/11/2022	€	122.880,12
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita</p>			
Totale generale fondo		€	122.880,12
	ex articolo 67 comma 2 lettera a	€	2.995,20
	ex articolo 67 comma 2 lettera b	€	1.752,70
	articolo 79 comma 1 lettera b	€	2.619,50
	articolo 79 comma 1 lettera d	€	1.001,00

no limite a.p.

no limite a.p.

articolo 79 comma 1-bis		€	-
art. 14 comma 1 bis D.L. n.25/2025		€	22.000,00
totale risorse stabili non soggette al limite		€	30.368,40
totale risorse variabili (incentivi RUP - incentivi IMU -economia a.p.) non soggette al limite			€ 887,58
	TOTALE RISORSE NON SOGGETTE LIMITE		€ 31.255,98
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2025		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2024		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2023		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2022		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2021		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2020		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2019		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2018		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2017		€	91.624,14
RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2016		€	91.624,14

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
UTILIZZO FONDO 2025

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 80 CCNL 16/11/2022 Fondo risorse decentrate: utilizzo	Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c. 1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)	€ 122.880,12
	quota risorse da destinare al Fondo E.Q.	€ 20.000,00
	UTILIZZO RISORSE 2025	€ 102.880,12
	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 33.818,83
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 10.908,00
ARTICOLO 80 COMMA 1	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	€ -
	TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO	€ 44.726,83
	UTILIZZO RISORSE	€ 58.153,29

ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA A	a) premi correlati alla performance organizzativa;	€	8.691,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA B	b) premi correlati alla performance individuale;	€	3.724,71
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA C	c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018;	€	1.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA D	d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;	€	16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA E	e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84;	€	16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA F	f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;	€	7.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA G	g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter CCNL 21/05/2018;	€	-
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA H	h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) CCNL 21/05/2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;	€	-
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA J	j) differenziali stipendiali finanziate con risorse stabili;	€	4.850,00
ARTICOLO 81 COMMA 4	quota risorse di cui all'art. 79 c.2 lett. c) correlate al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili	€	887,58
TOTALE RISORSE UTILIZZATE			€ 58.153,29
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE			€ 0,00

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di **approvare** la proposta di deliberazione di cui sopra, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria integralmente;
- 2) Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza del provvedimento.

SETTORE 7° SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA APPLICATIVA DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA – ANNUALITÀ ECONOMICA 2025

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

San Pietro Clarenza, 09/12/2025

IL RESPONSABILE SETTORE
Dott.ssa Angela Borge

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

San Pietro Clarenza, 9/12/25

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Rag. Pellegrino Maria Giovanna

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue.

Il Sindaco
Vincenzo Santonocito

L'Assessore Anziano
Andrea Cavarra

Il Segretario Comunale
Dotessa Eleonora Di Fede

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on-line sul sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2025 al 25/12/2025

Li 10/12/2025

L'Addetto all'Albo

Il sottoscritto Responsabile Dott. Agrippino Mangiarratti

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line sul sito di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Li _____

IL RESPONSABILE
Dott. Agrippino Mangiarratti

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

atto dichiarato immediatamente esecutivo;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art.12 L.R. 44/91).

Li _____

IL RESPONSABILE
Dott. Agrippino Mangiarratti

